

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1450)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 febbraio 1961 (V. Stampato n. 2467)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro del Bilancio**

(PELLA)

**col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 FEBBRAIO 1961

**Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini,  
dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia**

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto di legge le opere pubbliche interne occorrenti per l'ampliamento, per la sistemazione e per l'attrezzatura del Porto canale Corsini di Ravenna nonché le opere per la sistemazione dell'annessa zona di sviluppo industriale.

L'area per la costruzione delle opere del porto sarà delimitata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con il Ministro per l'industria e il commercio; la area della zona di sviluppo industriale sarà delimitata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. I decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## Art. 2.

L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale nonché l'esercizio degli impianti costruiti nelle aree portuali sono affidati in concessione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, ad una società per azioni a cui hanno diritto di partecipare gli enti locali interessati che ne facciano richiesta.

I modi, i termini, le condizioni per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'esercizio di cui al comma precedente, saranno regolati da apposite convenzioni, le quali provvederanno anche a disciplinare i rapporti tra il concessionario e le Amministrazioni statali interessate e saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio. I rapporti tra il concessionario e le Amministrazioni locali saranno re-

golati da convenzioni da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per l'interno.

Nulla è innovato, in materia di demanio marittimo, a quanto dispongono il codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione.

## Art. 3.

Per la sistemazione a zona di sviluppo industriale, nonché per l'impianto di stabilimenti industriali compresi nell'area di sviluppo industriale considerati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 1 la conseguente espropriazione per pubblica utilità è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di 6 anni dal decreto di esproprio.

I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere ceduti esclusivamente con destinazione ad opere e impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

## Art. 4.

L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

## Art. 5.

La spesa occorrente per la costruzione delle opere di cui all'articolo 2 è sostenuta dallo Stato fino alla concorrenza di lire 4.500 milioni.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia, e consentire in quel porto la discarica di petroliere di grande tonnellaggio, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

L'esecuzione delle opere previste a Venezia può essere affidata in concessione al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

## Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per lo esercizio 1960-61, 750 milioni per l'esercizio 1961-62, 2.250 milioni per l'esercizio 1962-63, 2.000 milioni per l'esercizio 1963-64 e 2.000 milioni per l'esercizio 1964-65.

Il Ministro dei lavori pubblici può assumere, per le esigenze ed i programmi, impe-

gni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

## Art. 7.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 e di lire 750 milioni nell'esercizio 1961-62 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione, di parte straordinaria, della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.